

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 227

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE


Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale 25 novembre 2005 concernente la definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza

(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 15 giugno 2010)



*Al Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



Roma, 15.6.2010
Prot. n. 948/1.5/10

Illustre Presidente,

Le trasmetto, al fine di acquisire i prescritti pareri delle competenti commissioni parlamentari, uno schema di decreto ministeriale, corredato dei relativi pareri del CUN e del CNSU, nonché del parere acquisito in merito da parte della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Giurisprudenza, che intende modificare il DM 25 novembre 2005 relativo alla laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza in attuazione del DM n. 270 del 2004, disciplinando alcuni aspetti che, relativamente alle altre lauree magistrali, sono già stati previsti dal DM 16 marzo 2007.

Nel decreto del 2005, infatti, non erano stati fissati i crediti per le attività formative a scelta dello studente e per le affini ed integrative, il numero massimo di crediti universitari riconoscibili per le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, la formulazione degli obiettivi formativi in termini di apprendimento attesi, che sono riferiti al sistema di descrittori adottati in sede europea, e gli sbocchi professionali anche con riferimento alle classificazioni dell'ISTAT, tutti elementi che si ritiene necessario inserire per rispettare il DM 270/2004, favorire una migliore valutazione dei corsi istituiti dagli Atenei e uniformare la loro presentazione nell'apposita Banca Dati dell'offerta formativa del MIUR.

Vengono infine previste, in analogia alle altre lauree magistrali definite con il DM 16 marzo 2007, indicazioni alle università per il riconoscimento dei crediti acquisiti agli studenti al fine di favorire la loro mobilità.

Mano: Ornella Selmi

^^

Al Sen. Renato SCHIFANI
Presidente del Senato della Repubblica
Palazzo Madama
00186 ROMA





Al Ministro dell'Istruzione, Università e della Ricerca

VISTO l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e, in particolare, gli articoli 3, 4, 5, 6, comma 3, 7 e 10, comma 4;

VISTO il decreto ministeriale 25 novembre 2005, concernente la definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2005;

VISTO il decreto ministeriale 16 marzo 2007 concernente la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio 2007;

VISTA la nota del 15 gennaio 2009 del Presidente della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Giurisprudenza, che propone di armonizzare, per quanto possibile, la classe di laurea magistrale in Giurisprudenza con il sistema previsto dal successivo DM 16 marzo 2007 per le altre classi di laurea magistrale, anche al fine di uniformare l'informatizzazione della apposita Banca Dati del Ministero;

VISTI i pareri del Consiglio Universitario Nazionale, resi nell'adunanza del 28 gennaio 2009 e dell'8 ottobre 2009;

VISTO il parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari del 26 giugno 2009;

ACQUISITO in data 11 marzo 2010 il parere del Presidente della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Giurisprudenza sul presente provvedimento;

RITENUTE congrue le motivazioni della suddetta nota per quanto riguarda i crediti minimi da fissare per le attività formative di cui alle lettere a e b dell'art.10, comma 5 del DM 270/04 ;

VISTI i pareri della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica e della VII Commissione permanente della Camera dei deputati, resi il.....;

RITENUTO necessario procedere alle modifiche richieste integrando il citato DM 25 novembre 2005 in analogia al DM 16 marzo 2007, tenendo conto altresì delle peculiarità della classe di laurea magistrale in Giurisprudenza;

DECRETA:



Il Ministro dell'Istruzione, Università e della Ricerca

Articolo 1

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto ministeriale 25 novembre 2005, concernente la definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza, sono aggiunti i seguenti commi:

“2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale in Giurisprudenza devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base che in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Devono altresì assicurare agli studenti la possibilità di svolgere tutte le attività formative di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, fissando per quelle previste alle lettere a) e b) un numero minimo di crediti pari rispettivamente a 8 e 12.

3. Per quanto riguarda le attività formative autonomamente scelte dallo studente, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i regolamenti didattici di ateneo assicurano la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti.

4. Nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto le università specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea e individuano gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT.

5. Relativamente al trasferimento degli studenti da un'università ad un'altra, da un corso di laurea magistrale ad un altro, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea magistrale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

6. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea magistrale in Giurisprudenza della classe di cui al presente decreto, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'articolo 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286.

7. Gli Atenei possono riconoscere, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è fissato per ogni corso di laurea magistrale nel proprio ordinamento didattico e non può comunque essere superiore a 40.



Al Ministro dell'Istruzione, Università e della Ricerca

8. Il numero massimo di esami è fissato in 30”.

Articolo 2

All' art.6 del decreto ministeriale 25 novembre 2005, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi :

“2. I regolamenti didattici di ateneo determinano per ciascun corso di laurea magistrale in Giurisprudenza la quota dell' impegno orario complessivo che deve rimanere a disposizione dello studente per lo studio personale o per le altre attività formative di tipo individuale. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50% dell' impegno orario complessivo.

3. Gli studenti che maturano 300 crediti secondo le modalità previste nel regolamento didattico del corso di laurea magistrale, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale, sono ammessi a sostenere la prova finale e conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all' università.”.

Articolo 3

All' art. 7 del decreto ministeriale 25 novembre 2005, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma :

“ 3. Le università provvedono a rilasciare, ai sensi dell' art.11, comma 8 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270, e con le modalità indicate nel decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. 9/2004, e successive integrazioni, come supplemento al diploma del titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo”.

Articolo 4

All'art.8 del decreto ministeriale 25 novembre 2005, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

“ 2. Le università provvedono al recepimento delle modifiche di cui all'articolo 1 nei propri regolamenti didattici universitari, ai sensi dell'articolo 11 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, entro e non oltre l'a.a. 2012-2013”.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì

Il Ministro



Università Cattolica del Sacro Cuore
20123 - MILANO - LARGO A. GEMELLI, 1

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

CONFERENZA DEI PRESIDI
DI GIURISPRUDENZA

La Giunta della Conferenza dei Presidi di Giurisprudenza nella riunione del 12 febbraio u.s., in adempimento del mandato conferitole dalla Conferenza il 26 novembre 2009 e degli indirizzi espressi in quella sede, con riguardo alla bozza di decreto ministeriale per l'adeguamento dell'ordinamento della laurea magistrale in Giurisprudenza - LMG01 disposto con il DM 25 novembre 2005 a quanto previsto in generale dal DM 270 del 2004 ha ritenuto di formulare le seguenti osservazioni.

La previsione, contenuta nella bozza di decreto, di almeno 30 crediti per le attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti e di almeno 20 crediti per le attività formative a scelta dello studente appare in primo luogo ingiustificata alla luce della peculiare configurazione della classe della laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG01).

Va a tal proposito ricordato come il DM 25 novembre 2005 ha notevolmente limitato l'ambito di determinazione delle Facoltà di Giurisprudenza stabilendo un minimo di 216 crediti per attività di base e caratterizzanti (anche con l'indicazione di una serie di specificazioni di dettaglio assenti nell'ordinamento di altri corsi di laurea) sicché, tenendo conto che per l'esame finale vanno previsti ragionevolmente almeno 15 crediti, se si adottasse tale previsione, resterebbero alla autonoma determinazione delle singole Facoltà solo 19 crediti (essendo 20 previsti per le attività scelte dallo studente e 30 per quelle affini ed integrative).

Si consideri inoltre che il numero di crediti vincolato previsto per il conseguimento della laurea magistrale quinquennale in Giurisprudenza (216) è il più

elevato rispetto alle consimili lauree magistrali quinquennali a ciclo unico in Medicina veterinaria - Classe LM-42 (188) e in Farmacia e Farmacia industriale - Classe LM-13 (183). Con riguardo a queste lauree si prevede normalmente la soglia di 12 e 8 crediti rispettivamente per le attività affini o integrative e per quelle a scelta dello studente (soglia che è la stessa fra l'altro prevista anche per le lauree magistrali a ciclo unico di sei anni quali Medicina e Odontoiatria).

D'altronde va tenuto conto che nell'ordinamento della LMG01 tutti i settori scientifico disciplinari dell'area giuridica (nonché alcuni dell'area economica) in atto vigenti sono previsti nell'ambito delle attività di base e caratterizzanti sicché i 30 crediti riservati alle attività affini o integrative andrebbero attribuiti a discipline estranee all'area giuridica in un corso di laurea finalizzato alla creazione di figure professionali destinate alle professioni forensi o al notariato e quindi non direttamente coerenti con gli obiettivi specifici della classe di laurea.

Va in secondo luogo osservato che la previsione contenuta nella bozza di decreto non si giustifica neppure alla luce di quanto disposto dai DM 16 marzo 2007 sulle lauree magistrali. La previsione di 30 e 20 crediti rispettivi per le due tipologie di attività formative considerate sembra essere stata proposta, secondo quanto richiesto dal Consiglio degli studenti sulla base del fatto che i due DD.MM. del 16 marzo 2007, quello per le lauree triennali e quello per le lauree magistrali, stabiliscono rispettivamente per le attività affini o integrative e per quelle autonomamente scelte dallo studente nel DMM 16 marzo 2007 la soglia minima di 18 e 12 per le lauree (triennali) e 12 e 8 per le lauree magistrali, di qui la previsione di 30 e 20 risultante dalla somma di quanto disposto per i due ordini di laurea.

Va tuttavia osservato che il DM 16 marzo 2007 per le lauree magistrali non prevede al riguardo alcuna differenziazione fra lauree magistrali a ciclo unico (di cinque e sei anni) e lauree magistrali biennali. In entrambi i casi infatti è fissato un minimo di 12 crediti per le affini o integrative e di 8 crediti per le attività a scelta dello studente, tanto che per le lauree magistrali a ciclo unico menzionate la soglia minima di crediti è quella stessa prevista dal DM 16 marzo 2007.


Va infine osservato come il DM 25 novembre 2005 relativo alla LMG01 abbia già dato di per sé attuazione a quanto disposto in generale del DM 270 del 2004. Tale decreto, nello stabilire all'art. 10, comma 5, che i corsi di studio dovevano prevedere, oltre alle attività formative di base e caratterizzanti i corsi stessi, "attività formative



autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo” e “attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare”, ha demandato poi la determinazione del numero minimo dei crediti per le due tipologie di attività formative ai DM attuativi. E per per la LMG01 il DM attuativo è appunto il DM 25 novembre 2005, tanto che significativamente il ricordato DM 16 marzo 2007 (relativo alle classi di laurea magistrale) non ha previsto, per la sua peculiarità, il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza già regolato dal DM 25 novembre 2005 che ha già provveduto a fissare l’entità minima dei crediti per le due predette tipologie di attività formative.

Per tutte queste considerazioni, non risulta accettabile prevedere la fissazione di ulteriori crediti vincolati per il conseguimento della laurea magistrale in giurisprudenza oltre la soglia rispettivamente di 12 e 8 crediti per le attività affini o integrative e per quelle a libera scelta dello studente normalmente prevista anche per le altre lauree magistrali a ciclo unico.

E’ ragionevole invece la previsione di un numero massimo di 30 esami per il conseguimento della laurea magistrale in Giurisprudenza.





Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ,
LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO

19 OTT. 2009

SECRETARIA

20/10/09

Prot. n. 1169

Spedito il 16 OTT. 2009

All'On.le Ministro

SEDE

4032

OGGETTO: Proposta di adeguamento della classe delle lauree magistrali in Giurisprudenza al dettato del DM 270/04

Adunanza del 8 ottobre 2009

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

- Vista " la nota del Capo Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione artistica musicale e coreutica e per la ricerca - Uff. II- prot. n. 2778 con cui viene interpellato il Consiglio Universitario Nazionale ai fini di acquisire un definitivo parere circa la proposta di adeguamento in oggetto;
- Vista l'allegata bozza di decreto;
- Preso atto del parere reso dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari nell'Adunanza del 26 giugno 2009;
- Considerato il proprio parere "Adeguamento classe LMG/01 al D.M. 270/04" reso nell'Adunanza del 28 gennaio 2009
- Visto il DM 22 ottobre 2004, n.270;
- Visto il DM 25 novembre 2005;
- Visiti i DM 16 marzo 2007;
- Visto il DM 26 luglio 2007;
- Visto il DM 31 ottobre 2007, n. 544;
- Vista la nota ministeriale prot. 2778 del 6 luglio 2009;
- Sentita la Commissione didattica;
- Sentito il Relatore;

Premesso che il CUN ritiene incongruo e non ragionevole che lo stesso numero di crediti possa essere attribuito alle attività formative a scelta dello studente e alle attività formative affini o integrative per le lauree magistrali a ciclo unico e tutte le altre LM, sebbene nel DM 16 marzo 2007, relativo alle lauree magistrali, non si faccia alcuna distinzione tra corsi di studio della durata di due anni e corsi della durata di cinque anni.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Osserva che tale interpretazione trova conferma anche in quanto prescritto per i corsi di studio a ciclo unico quinquennale *LM-4 Classe delle lauree magistrali in Architettura e ingegneria edile-architettura* che, essendo costituiti dalla somma delle attività formative di un corso di laurea triennale e un corso di laurea magistrale biennale, prevedono rispettivamente 20 CFU e 30 CFU per le attività formative a scelta dello studente e alle attività formative affini o integrative.

FORMULA IL SEGUENTE PARERE

Rileva, con soddisfazione, che la bozza di Decreto Ministeriale recepisce in larga misura quanto indicato nel proprio parere del 28 gennaio 2009, nel quale si esprime la necessità che i corsi di studio in Giurisprudenza siano resi congruenti con quelli delle altre classi di laurea magistrale attivate ai sensi del DM 270/04, dei DD.MM. 16 marzo 2007 sulle Classi e dei Decreti successivi.

Ritiene opportuno che nel Decreto Ministeriale si faccia esplicito riferimento al numero massimo di esami pari a 30 come previsto dal DM 31 ottobre 2007, n. 544 per i corsi a ciclo unico della durata normale di 5 anni.

Ritiene che i crediti minimi attribuiti alle attività formative a scelta dello studente e alle attività formative affini o integrative, la cui obbligatorietà è prevista dal DM 270/04 art. 10 comma 5 lett. a e b, debbano essere determinati rispettivamente nella misura di 20 CFU e 30 CFU, così come si evince dall'analisi del numero dei CFU che i DM 16 marzo sulle classi prescrivono per tali attività.

Il Consiglio Universitario Nazionale, infine, ritiene opportuno che gli ordinamenti didattici inseriti in banca dati dell'offerta formativa debbano essere adeguati a partire dal prossimo anno accademico e non oltre l'anno accademico 2012/2013.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE




Sue lousafeme
fu

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

W 6/7
nel fasc.
già perv.

26 giugno 2009



Prot. 204
Spedito il 26/6/09

Alla c.a. On. le
Avv. Mariastella Gelmini
Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca
SEDE

e.p.c



Al Direttore *pro tempore*
Direzione Generale per l'Università, lo studente
e il diritto allo studio
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
SEDE

Oggetto: **Parere sulla Bozza di decreto per l'adeguamento della classe delle lauree magistrali in Giurisprudenza al dettato del DM 270/04**

Adunanza del 26 giugno 2009

II CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

- VISTO il DM 270/04;
- VISTA la richiesta di parere pervenuta al CNSU in data 21 maggio 2009 con nota prot. 2084 da parte della Direzione Generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio;
- PREMESSO che il CNSU con propria mozione in data 27 febbraio 2009 aveva già rappresentato al Ministro l'esigenza dell'aggiornamento del DM recante la classe LMG-01;
- CONSIDERATA l'urgenza di assicurare parità di trattamento giuridico fra gli studenti iscritti alle lauree magistrali in giurisprudenza e gli altri iscritti nelle classi ex 16 marzo 2009;
- VISTI i lavori della Commissione didattica riunitasi in data 26 giugno 2009;
- SENTITA la relazione del consigliere Planchenstainer;

ADOPTA ALL'UNANIMITA' IL SEGUENTE

6 LUG. 2009



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

PARERE

Il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari esprime viva soddisfazione nel constatare che dopo le numerose sollecitazioni indirizzate all'Amministrazione con il nuovo articolato del DM sottoposto a parere si giunge ad una completa equiparazione in termini di diritti degli studenti iscritti alla LMG-01 con i iscritti alle restanti LM ex 270/04.

È necessario premettere che il presente DM nel ridisciplinare la formazione giuridica debba prendere atto dell'evoluzione in corso, evidenziata anche da autorevoli indagini statistiche, di come le lauree in giurisprudenza non abbiano più come sbocco lavorativo le sole professioni forensi ma una pluralità di figure professionali. Nell'economia del terzo millennio occorre formare soggetti con un bagaglio culturale capace di affrontare nuove problematiche quali quelle della gestione del rischio legale, l'assicurazione della qualità, la tutela del consumatore etc.

A tal proposito si esprime ferma contrarietà rispetto alla previsione contenuta nel comma 3, dell'art. 1 della bozza ove i CFU a scelta dello studente sono determinati nella misura di 8 in via analogica con quanto previsto con l'art. 3 comma 4 del DM 16 marzo recanti le classi di laurea magistrali. Infatti lo stesso DM, pur tacendo sul numero di CFU a scelta dello studente, all'art. 4 comma 3 in sede di determinazione della numerosità massima degli esami prevede un numero pari a 30 e 36 prove sposando implicitamente l'idea che i criteri delle lauree magistrali a ciclo unico debbano essere determinati proporzionalmente al numero degli anni della durata normale.

Inoltre sarebbe opportuno esprimere che la scelta dello studente non possa essere interpretata in maniera restrittiva come già espresso da codesto Dicastero alla lett. n., nel punto 3, dell'allegato 1 al DM 26 luglio 2007.

L'articolato sottoposto a parere di questo Consesso manca tuttavia di riportare alcune necessarie previsioni quali:

- la numerosità massima degli esami a 30 che sebbene già estesa alla LMG-01 dal DM 31 ottobre 2007 prot. n. 544/2007, sui requisiti minimi, deve tuttavia essere collocata più congruamente nel DM sottoposto a parere;
- la necessaria acquisizione del parere delle organizzazioni produttive e del mondo del lavoro in sede di elaborazione dell'offerta formativa: non appare credibile infatti l'opinioni di quanti vo-



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

- gliono come unico sbocco professionale alle lauree in giurisprudenza le professioni regolamentate;
- la formulazione degli obiettivi specifici del corso in modo mostrare allo studente le specifiche differenze dell'offerta formativa che caratterizza le diverse sedi;
 - la quota del 50% di ore per CFU riservata allo studio individuale analogamente a quanto previsto dall'art. 5, commi 2, dei DD.MM. 16 marzo 2007;
 - la previsione che le università rilascino in sede di consegna del certificato di laurea, il *diploma supplement* documento che deve essere attribuito allo studente come previsto dal Processo di Bologna;
 - l'esplicito riferimento alla durata normale del corso e alla possibilità per lo studente di conseguire il titolo una volta maturati i 300 CFU richiesti analogamente a quanto previsto dall'art. 5 commi 3 dei DD.MM. 16 marzo 2007;

Infine si invita il MIUR a prestare un'attenta sorveglianza affinché le strutture didattiche procedano celermente alla riformulazione degli ordinamenti informando tempestivamente la popolazione studentesca.

Il Presidente

Dott. Diego Celli



208/1

**Ministero, dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca**

Consiglio Universitario Nazionale

Prot. n. 134
Spedito il 28/01/09

All'On.le Ministro

SEDE

OGGETTO: Adeguamento classe LMG/01 al D.M. 270/04

Adunanza del 28 gennaio 2009

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE


- Vista la nota della Direzione Generale per l'Università - Uff. ^{II} ~~III~~ - prot. n. 208 del 27/01/2009 con cui viene interpellato il Consiglio Universitario Nazionale circa l'adeguamento di cui in oggetto;
- Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n.270;
- Visto il Decreto Ministeriale 25 novembre 2005;
- Visti i Decreti Ministeriali 16 marzo 2007
- Visto il Decreto Ministeriale 31 ottobre 2007, n. 544

FORMULA IL SEGUENTE PARERE

Parere relativo all'adeguamento della classe LMG/01 al DM 270/04

Il Consiglio Universitario Nazionale ritiene che:

- la formulazione degli ordinamenti della classe LMG-01 Giurisprudenza debba essere resa omogenea a quella delle altre classi attivate ai sensi del DM 270/04 e dei DD.MM. 16 marzo 2007;
- l'inserimento in Banca dati degli ordinamenti didattici di tale classe debba essere eseguito con analoghe modalità rispetto alle altre classi.





*Ministero, dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca*

Consiglio Universitario Nazionale

In particolare il Consiglio Universitario Nazionale ritiene che, in sede di inserimento, debbano essere richieste in forma esplicita le seguenti informazioni:

- attività formative a scelta dello studente;
- attività formative affini ed integrative;
- obiettivi formativi formulati in termini di apprendimento atteso, con riferimento al sistema di descrittori adottati in sede europea e sbocchi professionali anche con riferimento alle professioni classificate dall'ISTAT;
- numero massimo di CFU riconoscibili per le abilità professionali certificate e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario;
- sintesi della consultazione delle organizzazioni del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni;
- obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo.

Inoltre il Consiglio Universitario Nazionale sottolinea che:

- i crediti minimi attribuiti alle attività formative a scelta dello studente e alle attività formative affini ed integrative, la cui obbligatorietà è prevista dal DM 270/04 art.10 comma 5 lett. a e b, debbano essere determinati in analogia a quelli previsti per gli altri corsi quinquennali a ciclo unico attivati ai sensi del DM 270/04;
- la consultazione delle organizzazioni del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni debba essere prevista malgrado la specificità della laurea in quanto prevista dal DM 270/04 e confermata dal preambolo (cfr. paragrafo 7) del DM 25 novembre 2005;
- gli obiettivi formativi specifici del corso (già previsti nell'attuale banca dati) debbano continuare ad essere previsti e da svilupparsi nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dal decreto.

Il Consiglio Universitario Nazionale, infine, ritiene opportuno segnalare che anche la banca dati dell'offerta formativa debba essere adeguata al principio di omogeneità già a partire dal prossimo anno accademico.

IL SEGRETARIO

(Dott. Antonio VALEO)

IL PRESIDENTE

(Prof. Andrea LENZI)

AS

Buscell